



COMUNE DI ILBONO

Provincia dell'Ogliastra

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36 REG. DATA 22.12.2017	OGGETTO: CONFERMA TARIFFE TARI ED ALIQUOTE IMU E TASI PER L'ANNO 2018 IN VIGORE NEL 2017.
---------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno, **DUEMILADICIASSETTE** addì **VENTIDUE**, del mese di **DICEMBRE** alle ore **12,29 e seguenti** Solita sala delle Adunanze del Comune suddetto;

Alla II convocazione in sessione **ORDINARIA**, che è stata partecipata ai Sigg. consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
PIRODDI	ANDREA - SINDACO	X	
CANNAS	GIUSEPPE		X
STOCHINO	AGNESE	X	
SIGNORELLI	SPARTACO	X	
LAI	GIORGIO	X	
LAI	SALVATORE		X
BIDOTTI	SANDRO	X	
CERINA	ROCCO	X	
MURRU	GIAMPIETRO	X	
SATTA	LINDA		X
STOCHINO	FLAVIO		X
NOTO	ANNA LINA		X
IBBA	LOREDANA		X

TOTALE Presenti: 7

TOTALE Assenti: 6

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede Piroddi Andrea nella sua qualità di Sindaco
- Partecipa il Balloi Natalina nella sua qualità di Segretario Comunale
- La seduta è PUBBLICA

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, remettendo che, sulla proposta della presente deliberazione redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art.49 del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, hanno espresso parere FAVOREVOLE

il Responsabile del Servizio Interessato, per quanto concerne la **regolarità tecnica**

il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, per quanto concerne la **regolarità contabile**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «*le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione*»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «*gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*»;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), come modificato da: Legge del 28/12/2015 n. 208 Articolo 1, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2018 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2018 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2017;

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Servizi di polizia locale	€ 70.293,00
- Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione) - Cura del verde pubblico, Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio - Servizio di protezione civile	€ 53.155,23
Illuminazione pubblica	€ 71.700,00

Servizio anagrafe	€	36.420,00
<i>TOTALE</i>	€	231.568,23

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2018, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 31.03.2017 di approvazione delle tariffe IUC per l'anno 2017, per quanto attiene alle aliquote IMU e TASI;

CONSIDERATO che l'attuale legge di stabilità per il 2018 in fase di approvazione prevede anche per l'anno 2018 il blocco del potere di deliberare aumenti dei tributi locali come previsto nel 2017 e nel 2016;

CHE pertanto devono essere confermate per l'anno 2018 le aliquote IMU e TASI in vigore nel 2017;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che possono tener conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683, L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

CONSIDERATO che, con deliberazione del consiglio Comunale n° 23 del 28/09/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Economico Finanziario dei rifiuti (PEF) per l'anno 2018 redatto dall'Ufficio Tecnico;

VISTE le previsioni normative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI per l'anno 2017 approvato con deliberazione del C.C. n° 2 del 31/03/2017;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CHE nell'attesa di definire le differenze tra gettito riscosso e ruoli TARI approvati (anche sulla base dei PEF anni precedenti approvati) risulta necessario confermare, per l'anno 2018, le tariffe TARI in vigore nell'anno 2017 a causa della mancata proroga, alla data attuale, delle disposizioni introdotte con l'art.1 comma 652 della L. 147/2013 e successivamente confermate dalla L. 208/2015 fino a tutto il 2017 che consentivano, nel calcolo della quota variabile delle utenze domestiche e nella quota fissa e variabile delle utenze non domestiche, l'applicazione di valori dei coefficienti Kb, Kc e Kd inferiori fino al 50% dei limiti minimi o superiori fino al 50% dei limiti massimi previsti dal Dpr 158/1999;

Che la conferma per il 2018 delle tariffe TARI 2017 si rende necessaria perché tale mancata proroga al 2018 dei coefficienti applicabili fino a tutto il 2017 danneggerebbe nel 2018:

- a) coloro che nel 2017 hanno usufruito di tariffe più basse rispetto a quelle "standard" applicabili da quest'anno;
- b) coloro che nel 2018 hanno coefficienti minimi più elevati rispetto a quelli applicati/applicabili nel 2017;

VISTO il sotto indicato schema che conferma per il 2018 le tariffe TARI in vigore nel 2017;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU e della TASI dovrà intervenire alle ordinarie scadenze di legge del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TARI sarà essere effettuata in 4 rate e con scadenze di pagamento individuate dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario;

RITENUTO opportuno confermare le seguenti scadenze di pagamento (salvo diversa disposizione normativa successiva):

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Saldo	In base all'art. 28 del regolamento TARI ed in base a quanto previsto nella determinazione di approvazione del ruolo.

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU), del Tributo sui servi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati con deliberazione del consiglio Comunale n. 2 del 31/03/2017;

RICHIAMATO l'art. 22 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio Economico Finanziario;

Alle ore 12,45 entra il Consigliere Signorelli Spartaco,

Consiglieri comunali presenti n. 7

Con n. 6 voti a favore e n. 1 astenuto (Murru)

DELIBERA

- di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU) - conferma delle aliquote in vigore nel 2017:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille Per le categorie diverse da A/1-A8 ed A9 destinate ad abitazione principale si conferma l'esonero IMU per il 2018.
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille

1. di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2018:

- la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
- i valori delle aree fabbricabili applicati nel 2013 per la determinazione dell'IMU dovuta dai relativi soggetti passivi come da Deliberazione C.C. n° 4 del 31/03/2017.

Tributo sui servizi indivisibili (TASI) - conferma delle aliquote in vigore nel 2017:

1. ai sensi dell'art. 1, comma 676 L. 147/2013 ed in attesa del consolidamento delle definitive modalità del tributo e della verifica di eventuali diverse esigenze di bilancio, si dispongono le seguenti aliquote della TASI per tutti gli immobili:

Aliquota per abitazione principale Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1 per mille Per le categorie diverse da A/1-A8 ed A9 destinate ad abitazione principale si conferma l'esonero TASI per il 2018.
Aliquota per tutti gli altri fabbricati Ed Aree Edificabili	1 per mille

2. di stabilire, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI, con il gettito presunto TASI di €. 20.000 è pari al 8,64 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

1. di confermare per l'anno 2018 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) in vigore nel 2017 secondo il seguente schema:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0.15270	111,57
2 componenti	0.17917	200,83

3 componenti	0,20360	256,62
4 componenti	0,21988	334,72
5 componenti	0,22599	401,67
6 o più componenti	0,22396	457,45
Superfici domestiche accessorie	0,22396	=====

L'importo dovuto per le **utenze domestiche** è dato da mq x quota fissa a cui sommare l'importo della quota variabile (calcolo in base ai componenti del nucleo familiare ed ai mq.):

Totale TARI da versare = (mq x quota fissa) + quota variabile.

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,20928	0,71102
2. Campeggi, distributori carburanti	0,32886	2,12747
3. Stabilimenti balneari	=====	=====
4. Esposizioni, autosaloni	=====	=====
5. Alberghi con ristorante	0,74742	11,45473
6. Alberghi senza ristorante	0,64278	2,10507
7. Case di cura e riposo	=====	=====
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,67268	2,20585
9. Banche ed istituti di credito	0,32886	4,63004
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,70257	2,30662
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,76237	3,58310
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,58299	1,91472
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,68763	2,23384
14. Attività industriali con capannoni di produzione	=====	=====
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,50825	1,65159
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,14071	13,64378
17. Bar, caffè, pasticceria	3,27370	10,77730
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,41856	2,68733
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	1,59948	5,26268
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,25412	2,79930

21. Discoteche, night club	=====	=====
----------------------------	-------	-------

L'importo dovuto per le **utenze non domestiche** è dato da $m_q \times$ quota fissa a cui sommare $m_q \times$ quota variabile (calcolo per categoria di attività in base ai m_q):

Totale TARI da versare = $(m_q \times$ quota fissa) + $(m_q \times$ quota variabile).

2. Utenze soggette a tariffa giornaliera (mercati, camper e campeggiatori se tassati in base a tariffa per utente)

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo (quota fissa più quota variabile), rapportata a giorno (divisione per 365 gg) e maggiorata del 100% sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti

(calcolo quali utenze non domestiche in base ai m_q per i mercati):

Totale TARI giornaliera da versare = $[(m_q \times$ quota fissa) + $(m_q \times$ quota variabile)] / 365gg x 2.

(calcolo quali utenze domestiche in base ai m_q per camper e campeggiatori):

Totale TARI giornaliera da versare = $[(m_q \times$ quota fissa) + (quota variabile)] / 365gg x 2.

- di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;
- di stabilire che la riscossione dell'Imposta Unica Comunale (IMU-TASI-TARI) dovrà essere effettuata in autoliquidazione nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI potrà essere pagata in n. 4 rate mensili/bimestrali:

IMU	Acconto/Soluzione unica	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Saldo	16 dicembre
TARI	In base all'art. 28 del regolamento TARI ed in base a quanto previsto nella determinazione di approvazione del ruolo.	

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006 con l'onere che le tariffe TARI devono comunque coprire integralmente il costo del servizio come previsto dall'art. 12 del regolamento TARI;
- di dare atto che le differenze di gettito rispetto al costo del servizio rifiuti verranno imputate al piano finanziario dell'esercizio successivo;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione anche mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Con n. 6 voti a favore e n. 1 astenuto (Murru)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge stante l'urgenza di provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.To Andrea Piroddi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.To Natalina Balloi

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267

SETTORE PROPONENTE: 01 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO ECONOMICO FINANZIARIO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Piero Giorgio Casu

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Priva di rilevanza contabile

Il Sottoscritto Segretario Comunale in applicazione del D.Lgs.vo 18.08.2000, N.267 e della L.R.13.12.94 n. 38 e successive modificazioni;

ATTESTA

CHE copia della presente deliberazione:

- E' stata affissa in data 28/12/2017 all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi (Registro delle Pubblicazioni N. 655 del 28/12/2017).**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Natalina Balloi

=====

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/01/2018
- perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- decorsi i termini di pubblicazione, non essendo pervenuti reclami e/o osservazioni;

Ilbono, lì 07/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Natalina Balloi

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo Comune

Ilbono, lì 28/12/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Natalina Balloi